

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO PER ESIGENZE DI SERVIZIO
RISERVATO A DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

N. 8810 di Repertorio

L'anno duemilaundici il giorno 15 del mese di FEBBRAIO

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, che in seguito, per brevità, sarà denominato I.A.C.P. o Istituto, in persona dell'Ing. Mario Quarta, nato a Campi salentina (LE) il 28 luglio 1950 nella qualità di Direttore Generale dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi con sede in Brindisi- via G.B.Casimiro, 27, Codice Fiscale 00061820742.

E

il Sig. **GIANNOTTE SALVATORE** nato a **OSTUNI**

il 09-gen-64 Cod. Fisc. **GNNSVT64A09G187L**

coniugato con **BORDO STEFANIA** nata a **CASTELRAIMONDO**

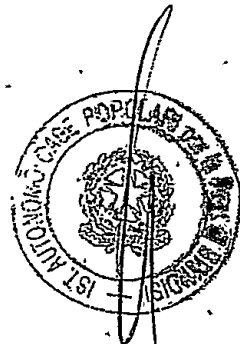
il 21-mag-62 Cod. Fisc. **BRDSFN62E61C251I**

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Brindisi in data 24-nov-10 prot. n. 16659 e visti i verbali della Commissione Prefettizia per l'assegnazione degli alloggi per esigenze di servizio, ivi allegati, conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Lo I.A.C.P., come sopra rappresentato, in attuazione del provvedimento di assegnazione del Prefetto della Provincia di Brindisi con decreto in data 24-nov-10, prot. n. 16659, concede in locazione semplice al Sig. **GIANNOTTE SALVATORE** il quale accetta per sé e suoi aventi

causa, l'alloggio sito in Brindisi alla **VIA CADUTI DI NASSIRYA** civico n. 31 Edif./Lotto 036 Scala A Int. 5 Piano 2 come descritto nel verbale di consegna in atti dell'I.A.C.P., oltre a box (garage) num. ubicato alla civ. num.



ARTICOLO 2

L'assegnatario, col consenso del proprio coniuge, che pure sottoscrive il presente atto, dichiara di accettare l'alloggio di cui sopra alle condizioni di cui al presente contratto e al Regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di edilizia residenziale-pubblica registrato a Brindisi il 22/04/1998 al n. 2792 mod. // vol. serie III e di adibirlo ad uso esclusivo di abitazione per sé e per la sua famiglia quale risulta dalla documentazione agli atti dell'Ente.

ARTICOLO 3

Il canone mensile dovuto dall'assegnatario, determinato ai sensi dell'art. 4 del D.M. Infrastrutture e dei Trasporti n. 215 del 10/05/2002, è fissato in € 263,18 e potrà variare in dipendenza di successiva legislazione statale e/o regionale; in tale caso la variazione del canone avrà effetto senza bisogno di alcun preavviso.

Inoltre, ai sensi del citato D.M. n. 215 del 10/05/2002, l'importo del canone potrà subire modifiche in seguito a variazioni del reddito annuo complessivo del nucleo familiare, delle caratteristiche oggettive dell'alloggio nonché degli aggiornamenti annuali nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'Indice dei prezzi al consumo accertato dall'Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'aggiornamento Istat decorrerà automaticamente e senza necessità di esplicita richiesta da parte dell'Istituto.

L'Assegnatario dovrà, inoltre, corrispondere direttamente al Rappresentante dell'Autogestione o all'Amministratore le somme relative ai servizi nella misura deliberata dalla relativa assemblea.

ARTICOLO 4

Il canone mensile dovuto decorrerà dal 15/02/2011, e dovrà essere corrisposto anticipatamente entro il giorno dieci di ciascun mese con le modalità stabilite dall'I.A.C.P.

ARTICOLO 5

L'alloggio viene consegnato all'assegnatario in perfetto stato d'uso e di manutenzione, salvo quanto eventualmente eccepito in sede di redazione del verbale di consegna.

Alla fine della locazione l'assegnatario si obbliga a riconsegnare l'alloggio in buono stato di manutenzione libero da persone e cose.

ARTICOLO 6

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'assegnatario effettua il versamento di € 526,36 pari a due mensilità del canone di locazione come determinato dal precedente art. 3, (versamento in c/c postale n. 52 del 14/02/2011).

Sul deposito lo I.A.C.P. è autorizzato a ritenere:

- l'ammontare di ogni eventuale credito dell'Ente verso l'assegnatario;
- l'ammontare dei danni apportati dall'assegnatario per propria colpa, sia all'alloggio, sia al fabbricato e sia alle pertinenze.

Le eventuali ritenute debbono essere reintegrate dall'assegnatario, a richiesta dello I.A.C.P.

Il predetto deposito è inoltre aggiornato secondo le variazioni del canone da corrispondere.

ARTICOLO 7

Il presente contratto non è sottoposto ad alcuna scadenza e si risolve di diritto in caso di decadenza con conseguente revoca dell'assegnazione disposta dall'Autorità competente nei casi previsti dall'art. 8 dell'Avviso del Prefetto della Provincia di Brindisi del 31/03/2007 come di seguito indicati:

- a) per cessazione dell'incarico con conseguente revoca dell'assegnazione dell'alloggio;
- b) per cessazione dal servizio che ha costituito titolo per l'assegnazione;
- c) per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o falsità in atti;
- d) per acquisto da parte dell'assegnatario di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nello stesso Comune;

ovvero per morosità o inadempienza agli obblighi sanciti dal presente contratto e dal regolamento generale.

Il rapporto locativo può altresì risolversi per rinuncia che l'assegnatario è tenuto a manifestare obbligatoriamente con lettera raccomandata almeno due mesi prima della data del rilascio dell'alloggio o

nel caso di trasferimento dell'assegnatario ad altra sede e sempre subordinatamente alla consegna – accettata – effettuata dallo I.A.C.P., dell'alloggio libero da persone e cose ed in perfetto stato di manutenzione, come previsto dal precedente art. 5.

Il contratto di locazione si intende risolto con la fine del mese locativo in corso al momento della riconsegna dell'alloggio libero e sgombro da persone e/o cose.

~~Ai soli fini del pagamento della tassa di registrazione si considera la decorrenza del presente~~
contratto dal 15/02/2011 al 14/02/2012.

ARTICOLO 8

L'assegnatario dichiara espressamente di conoscere, accettare e impegnarsi ad osservare le norme contenute nel regolamento generale, di cui al predetto art. 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto (all. A).

L'assegnatario, inoltre, si impegna ad accettare, senza eccezione alcuna, le eventuali modifiche che ad esso, nel corso del tempo, dovessero essere apportate.

L'assegnatario si impegna infine ad osservare il regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle autogestioni, quello per la rendicontazione delle spese accessorie, quello per il riparto delle spese fra gli utenti e quello per l'autogestione dei servizi, degli spazi comuni e della manutenzione, se e quando forniti.

ARTICOLO 9

Tutte le clausole del presente contratto, nonché quelle del regolamento generale che qui integralmente si richiama, hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto sicché, per patto espresso, la violazione di una soltanto di esse importa l'immediata risoluzione, ipso iure, del contratto, con conseguente sfratto e dà diritto allo I.A.C.P. di richiedere il pagamento oltre che dei canoni regolarmente scaduti e non pagati anche di quelli dovuti fino alla consegna dell'alloggio, fatta sempre salva la rivalsa dei danni ed il rimborso delle spese di ogni genere.

L'assegnatario deve abitare effettivamente e stabilmente l'alloggio assegnatogli unitamente al

proprio nucleo familiare, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla stipula del presente contratto, pena l'avvio delle procedure per la dichiarazione di revoca dell'assegnazione.

ARTICOLO 10

Sono a carico dell'assegnatario tutte le spese di stipulazione del presente atto, ivi comprese le imposte e tasse.

~~Le spese relative alla registrazione del contratto sono ripartite in parti uguali tra I.A.C.P. e assegnatario.~~

ARTICOLO 11

Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio come segue:

- Lo I.A.C.P. nella propria sede, in Brindisi alla via G.B. Casimiro, 27;
- L'assegnatario nell'alloggio assegnatogli.

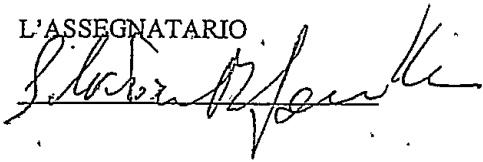
Per la notifica degli atti all'assegnatario le parti convengono che sia compiuta presso l'alloggio a lui assegnato, anche se non occupato.

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto o inerente ad esso, competente è il foro di Brindisi, ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., anche in caso di applicazione della procedura speciale di cui all'art. 32 del T.U. 28.04.1938, n° 1165.

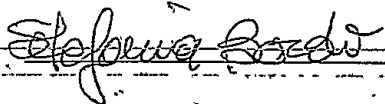
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal regolamento generale si rinvia alle disposizioni legislative regolamentari che disciplinano o disciplineranno la locazione degli alloggi riservata ai Dipendenti delle Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio e che sono di diritto acquisite al presente contratto come parte integrante ed essenziale, nonché alle disposizioni del C.C. per quanto compatibili.

Brindisi li 15/02/2011

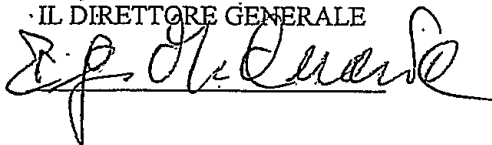
L'ASSEGNETARIO



IL CONIUGE DELL'ASSEGNETARIO

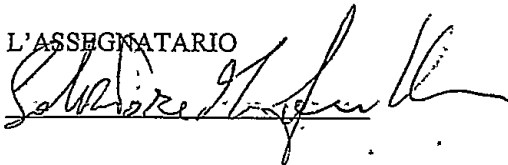


IL DIRETTORE GENERALE

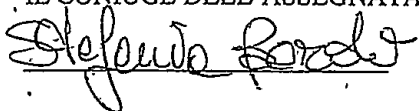


Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente gli artt. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del presente contratto, nonché il regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

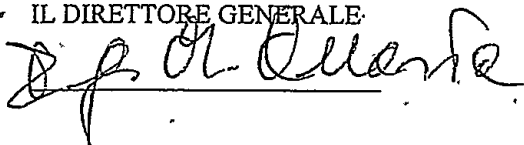
L'ASSEGNETARIO



IL CONIUGE DELL'ASSEGNETARIO



IL DIRETTORE GENERALE



(Allegato A)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

REGOLAMENTO GENERALE DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO, DI LOCAZIONE DEGLI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE E PUBBLICA

Registrato a Brindisi il 22/04/1998 al n. 2792 mod. // vol. serie III

Art. 1

L'assegnatario, nell'uso dell'alloggio, convenuto espressamente ed esclusivamente in quello di abitazione, è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel contratto di locazione e nel presente regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 2

L'alloggio deve essere occupato entro 30 giorni dalla consegna, ovvero entro 60 giorni se trattasi di lavoratore emigrato all'estero, salvo proroga da concedersi da parte dello I.A.C.P. a seguito di motivata istanza.

Art. 3

Lo I.A.C.P. è esonerato da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti alle persone e allo stabile, causati da fatti, omissioni o colpe dell'assegnatario o di terzi in genere.

L'assegnatario risponde, salvo prova contraria, dei deterioramenti e dei danni provocati per colpa sua, dei suoi familiari, conviventi o dipendenti, all'alloggio, allo stabile ed alle sue pertinenze.

In caso di inadempienza provvederà lo I.A.C.P. a propria cura ed a spese dell'assegnatario.

L'assegnatario, nel servirsi della cosa locata, deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia: gli è fatto divieto di destinare l'alloggio o parte di esso ad uso diverso da quello di abitazione o ad usi comunque che ne peggiorino lo stato o che siano causa di disturbo nei confronti degli alloggi circostanti, secondo le leggi vigenti.

L'assegnatario non potrà apportare miglioramenti o addizioni o modifiche di qualsiasi natura ed entità all'alloggio, accessori o pertinenze comprese ed ai suoi impianti senza il consenso scritto dell'I.A.C.P. Tale consenso, peraltro, ove venisse accordato, non comporterà alcun diritto ad indennità di sorta e gli eventuali miglioramenti o addizioni o modifiche verranno ritenuti dall'Ente, gratuitamente, al termine del rapporto.

È fatto salvo allo I.A.C.P. il diritto di chiedere la restituzione dell'alloggio in pristino a spese dell'assegnatario.

Il valore dei miglioramenti, addizioni o modifiche apportate dall'assegnatario, previa autorizzazione dell'Ente, non potrà mai compensare i deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa dell'assegnatario stesso.

Qualora dai miglioramenti, addizioni o modifiche apportati all'alloggio, accessori e pertinenze comprese, anche se autorizzati dall'Ente, derivassero danni sia all'alloggio stesso, sia ad altri alloggi, sia allo stabile, sia a terzi, di essi risponderà direttamente l'assegnatario.

In caso di inottemperanza provvederà l'Ente a propria cura ed a spese dell'assegnatario.

Qualora la cosa locata necessiti di riparazioni non a carico dell'assegnatario, questi è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente gestore che provvederà alla realizzazione delle relative opere.

I danni causati dalla mancata o ritardata comunicazione sono da addebitarsi all'assegnatario.

In ogni caso, l'assegnatario è tenuto a consentire l'accesso all'immobile da parte dell'Ente gestore o suoi incaricati per effettuare le riparazioni necessarie.

Se, in assenza dell'assegnatario, si rendessero necessarie o indifferibili talune riparazioni, lo I.A.C.P. è autorizzato ad accedere nella cosa locata ed a provvedervi; l'onere sarà a carico dell'assegnatario qualora le spese siano comprese tra quelle poste a suo carico.

Art. 4

In caso di decesso dell'assegnatario, l'Autorità competente procederà al subentro nella assegnazione se ed in quanto previsto dalla legislazione che disciplina o disciplinerà la locazione degli alloggi riservati ai Dipendenti delle Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio e seguendo le disposizioni ivi contemplate.

In caso di separazione, di scioglimento di matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso lo I.A.C.P. provvederà all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice o, in mancanza, alla volontà dei coniugi.

In difetto di tali requisiti e/o condizioni, i familiari ed eventuali conviventi dovranno rilasciare l'alloggio, libero da persone e cose ed in buono stato d'uso e manutentivo in favore dello I.A.C.P. il quale, altrimenti, procederà nei loro confronti per il recupero dell'alloggio.

Art. 5

Il canone di locazione è calcolato secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.M. delle Infrastrutture e Trasporti n. 215 del 10/05/2002.

Il canone così determinato viene ridotto sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario il quale è collocato a tal fine in una delle fasce di reddito di cui all'art. 4 del citato D.M. sulla base della documentazione anagrafica e fiscale richiesta dallo IACP.

Qualora la documentazione non venga prodotta o sia inattendibile, il reddito dell'assegnatario è determinato secondo le modalità del comma C) dell'art. 4 del citato D.M. e il canone di locazione sarà determinato nella misura del 99% del canone oggettivo.

Al presente regolamento è allegato il prospetto per la determinazione del canone di locazione (All. B), il cui estratto è allegato al contratto di locazione.

Art. 6

La morosità nel pagamento del canone di locazione superiore a due mesi comporta, salvo i casi previsti dalla legge, la risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dell'assegnazione.

La morosità può tuttavia essere sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di trenta giorni dalla messa in mora.

Il tasso di interesse per i canoni non corrisposti è pari al tasso ufficiale di sconto.

Art. 7

Lo I.A.C.P. promuove l'autogestione da parte degli assegnatari dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili.

L'autogestione viene effettuata dal momento della consegna dell'alloggio e l'assegnatario si impegna ad assumere i relativi oneri.

L'assegnatario, che nei confronti dell'autogestione si renda moroso nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori, è considerato a tutti gli effetti inadempiente degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

Art. 8

L'assegnatario deve provvedere agli interventi di ordinaria manutenzione necessaria alla conservazione dell'alloggio, dell'immobile, e delle loro pertinenze, per la parte posta a suo carico dal C.C. e dal presente contratto.

Sono in linea generale a carico dell'assegnatario, salvo quanto stabilito dagli appositi regolamenti gli oneri di ordinaria manutenzione qui di seguito riportati:

A) ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIGUARDANTI IL SINGOLO ALLOGGIO:

- riparazione rubinetteria per deterioramento causato dall'uso;
- sostituzione dei sanitari in genere (vasche da bagno, lavandini ecc.) deteriorati o rotti per cause che non siano da ascrivere a vetustà;
- sostituzione e riparazione di parte delle persiane, serrande, avvolgibili, porte deteriorati o rotti per cause che non siano da ascrivere a vetustà;
- sostituzione e riparazione di mattonelle del pavimento o rivestimento, deteriorate o rotte per fatti non dovuti a vetustà;
- tinteggiatura delle pareti, verniciatura opere in legno, sostituzione rivestimenti di carta da parati rotti o deteriorati;
- piccole riparazioni o sostituzioni delle apparecchiature elettriche ad esclusione di quelle sottotraccia, sostituzione interruttori, prese ecc.;
- sostituzione di vetri rotti nell'alloggio, nelle cantine, nei garages;
- svuotamento delle fosse biologiche e dei pozzetti di raccolta delle acque chiare;
- disotturazione delle colonne di scarico in genere;
- sostituzione di cappe, aeratori, boccaioli, portelli di aerazione e di ispezione;
- riparazione del manto di copertura del tetto per guasti causati da lavori di installazione o riparazione antenne T.V.;
- riparazioni di piccola manutenzione dell'impianto elettrico.

B) ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIGUARDANTI LE PARTI COMUNI:

- per gli impianti di riscaldamento centralizzato di produzione di acqua calda e di approvvigionamento idrico sono a carico dell'assegnatario la manutenzione e la riparazione delle parti di seguito qui riportate: pulizia della caldaia, della canna fumaria, dei depositi di combustibile, la normale manutenzione della caldaia, del bruciatore ed altri impianti come premistoppe, ugelli, guarnizioni, radiatori, bollitori di acqua calda, pompe, depuratori, contatori ed estintori;
- per l'impianto dell'ascensore sono a carico dell'assegnatario: la sostituzione dei pattini, serrature, lampade, pulsantiera, piccole riparazioni delle parti elettriche e meccaniche, l'abbonamento manutenzione, visite periodiche degli organi preposti;
- riparazione infissi in conseguenza dell'uso;
- riparazione delle apparecchiature di comando per funzionamento automatico dei cancelli;
- sostituzione e riparazione di serrature e chiudiporte;
- manutenzione dell'impianto TV centralizzato ed oneri concernenti la aggiunta di nuove ed altre bande per la ispezione canali;
- mano d'opera per la tenuta del giardino nonché l'acquisto dei concimi o la riparazione degli attrezzi necessari per la manutenzione dello stesso;
- sostituzione dell'attrezzatura e parti mobili di arredo e di completamento dello stabile (bacheche, plafoniere);
- servizi di disinfezione in genere;
- costi di consumo dell'acqua per servizi comuni: pulizia scale, androni, viali in comune;
- riparazione inferiate, cancellate, infissi, vetrate e locali, tinteggiatura e verniciatura;
- sostituzione di vetri e riparazione balconi comuni se il guasto è dovuto a colpa dell'inquilino;
- riparazione impianto citofonico, esclusa la parte di singola pertinenza;
- piccole riparazioni ordinarie delle parti comuni;
- piccole riparazioni degli scarichi degli apparecchi igienico/sanitari.

Art. 9

Su richiesta degli inquilini sono consentiti gli scambi consensuali tra assegnatari previa autorizzazione del Prefetto della Provincia di Brindisi, che verifica l'assenza di condizioni che ostino al mantenimento dell'alloggio.

Il cambio di alloggio può avvenire anche tra Comuni diversi.

L'Autorità competente provvederà a dare tempestiva comunicazione all'I.A.C.P. del provvedimento di scambio.

Art. 10

GLI ASSEGNATARI DEVONO:

- Servirsi della cosa locata con la diligenza del buon padre di famiglia ed attenersi ai regolamenti municipali e alle ordinanze riguardanti la pulizia e l'igiene emanate dalle competenti autorità;
- curare la più scrupolosa nettezza non solo dell'alloggio, ma anche dei locali e degli spazi di uso comune;
- sorvegliare con la maggior cura i propri bambini al fine di evitare che arrechino danni agli immobili e molestie ai vicini;
- i bambini potranno servirsi per i loro giochi degli spazi a ciò destinati, ove esistano, e non devono trattenersi sulle scale e passaggi d'uso comune;
- per i danni arrecati dai propri bambini a persone o cose ne rispondono i genitori o i parenti che li hanno in custodia;
- riconsegnare l'alloggio locatogli in buono stato di conservazione;
- comunicare subito all'Ente Gestore le variazioni dello stato di famiglia.

Art. 11

È VIETATO AGLI ASSEGNATARI

- usare in modo improprio le parti comuni;
- recare disturbo ai coinquilini con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
- tenere materiale infiammabile in quantità superiore a quelle necessarie per gli usi domestici;
- tenere materiale pericoloso sia nell'alloggio che nei locali accessori;
- tenere materiale di peso eccedente quello del normale arredo negli alloggi, sui balconi, nei solai;
- apporre targhe ed insegne in genere senza il benestare dello I.A.C.P.; sono invece consentite le targhe per gli indirizzi sui singoli portoni di ingresso;
- gettare negli scarichi e negli immondezzai materiale che possa ostruire le tubazioni di scarico;
- depositare all'esterno delle finestre, sui ballatoi, sui pianerottoli, sulle terrazze e negli spazi comuni, utensili, attrezzi ecc.;
- tenere vasi o altri recipienti sui davanzali delle finestre o all'esterno dei balconi in posizioni pericolose per l'incolumità delle persone;
- tenere animali che rechino molestia ai coinquilini o rappresentino pericolo di danno per le condizioni igieniche dello stabile;
- mutare la destinazione d'uso dei balconi accessori, delle autorimesse e delle pertinenze.

Art. 12

Lo I.A.C.P. si riserva di procedere, quando lo ritenga opportuno, ad ispezionare gli alloggi per verificare la buona tenuta di essi e l'osservanza da parte dell'assegnatario degli obblighi contrattuali.

PROTOCOLLO 0007509 26-07-2019 11:12:09 PARTENZA

OGGETTO indagine di polizia Giudiziaria a seguito di esposto - riscontro nota 79/5-1/2019

MITTENTE/DESTINATARI c.a:Legione carabinieri puglia - stazione di Ostuni., , 72017 OSTUNI (BR) |
tbr23121@pec.carabinieri.it

UFFICIO Geom. Vittorio SERINELLI, INQUILINATO, Sig. Cosimo CANNALIRE